

Comune di Valsamoggia
(Città metropolitana di Bologna)

**POC CON VALORE ED EFFETTI DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
PARCO LOGISTICO DI VALSAMOGGIA**

SCHEMA DI CONVENZIONE

Il giorno del mese dell'anno, in Comune di Valsamoggia, innanzi a me sono comparsi i signori:

....., che qui interviene in nome e per conto del Comune di Valsamoggia (C.F.) dirigente, domiciliato per la sua carica in Valsamoggia,, delegato con atto del in data PG n.,

e

Sig., nato a il (CF), in qualità di della Società Beghelli SpA, con sede in CF e P.IVA, proprietario di aree situate nel Comune, identificate catastalmente al foglio mappali, classificate dal PSC vigente "ambito produttivo specializzato per la funzione logistica APC.C".

Sig., nato a il (CF), in qualità di della Società ~~Techbau SpA Sifim Srl~~, con sede in CF e P.IVA, ~~promissaria acquirente delle aree sopra individuate. prietario di aree situate nel Comune, identificate catastalmente al foglio mappali, classificate dal PSC vigente "ambito produttivo specializzato per la funzione logistica APC.C".~~

Di seguito denominati "soggetti attuatori"

PREMESSO che:

- ~~e~~ con deliberazione del Consiglio Comunale OdG n. del, in vigore dal, è stato approvato il Piano Strutturale comunale (PSC), di cui alla IR n.20/2000
- ~~e con deliberazione del Consiglio Comunale OdG n.~~ è stato dato l'assenso preliminare alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma in variante alla pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 60 della LR n.24/2017, tra Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna, Comune di Valsamoggia, Beghelli SpA e Sifim Srl per l'attuazione del progetto di "Parco Logistico di Valsamoggia", con le seguenti deliberazioni:
 - o Del. Consiglio comunale di Valsamoggia n. 174 del 30/11/2022
 - o Del. Consiglio metropolitano di Bologna n. 63 del 14/12/2022
 - o Del. Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.2372 del 27/12/2022
- ~~e~~ tale aAccordo è stato sottoscritto in data E approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. del, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. del

Formattedo: Puntato + Livello:1 + Allinea a: 1,89 cm +
Imposta un rientro di: 2,53 cm

- ~~con~~ l'approvazione dell'Accordo di Programma sopra citato ha comportato:
 - o l'approvazione di Variante al PUMS e al PTM della Città metropolitana di Bologna
 - o l'approvazione di ~~la~~ variante al PSC di Valsamoggia, con la modifica della perimetrazione dell'ambito APC.C in località Crespellano e l'introduzione della scheda normativa APC.C "Parco logistico Valsamoggia", ha comportato variante grafica al RUE e l'approvazione di POC con valore ed effetti di PUA;
 - o l'approvazione della Variante al POC vigente del Comune di Valsamoggia, ~~con~~ valore ed effetti di PUA, avente ad oggetto il "Parco Logistico di Valsamoggia"
- che si deve ora procedere alla traduzione in apposita convenzione, ai sensi dell'art. 28 della legge n.1150 del 14/08/1942 e s.m., dell'art. 31 della LR n.20/2000 e dell'art., 4 della LR n.254/2017, delle obbligazioni da assumersi da parte del soggetto attuatore per dare corso al piano in parola, per il quale si fa espresso richiamo agli elaborati di progetto di cui all'Accordo di programma sottoscritto.

Formattato: Puntato + Livello:1 + Allinea a: 1,98 cm +
Imposta un rientro di: 2,62 cm

Visti, in allegato all'Accordo sopra richiamato, gli elaborati costituenti il PUA e precisamente:

Piano Urbanistico Attuativo del "Parco logistico Valsamoggia"

A-REL Relazione illustrativa

A-NTA Norme di attuazione (scheda normativa)

A-CONV Schema di Convenzione

A-RID Relazione idraulica

Elaborati cartografici

Tav. A.1 Planimetria dello stato di fatto – scala 1:1000

Tav. A.2 Individuazione su estratto di mappa catastale – scala 1:1000

Tav. A.3 Visure catastali

Tav. A.4 Inquadramento territoriale – scala 1:4000

Tav. A.5a Planimetria di progetto con individuazione sub-comparti – scala 1:1000

Tav. A.5b Planimetria di progetto su base catastale con individuazione vincoli e rispetti – scala 1:1000

Tav. A.5c Planimetria rispetto autostradale – scala 1:1000

Tav. A.6 Dotazioni pubbliche e private – scala 1:1000

Tav. A.7 Prospetti e Sezioni ambientali – scala 1:500

Tav. A.8 Invaso di laminazione – scala 1:500

Tav. A.9 Tracciati reti tecnologiche – scala 1:1000

Tav. A.10 Sistemazioni aree verdi e spazi esterni – scala 1:1000

Tav. A.11 Interferenze: spostamento e interrimento elettrodotto MT – scala 1:2000

Visti gli elaborati del POC con valenza ed effetti di PUA:

• Relazione illustrativa - NTA/Scheda normativa del POC/PUA

• Elaborati cartografici:

- Individuazione delle aree e degli interventi oggetto di inserimento nella Variante POC:

A Insediamento parco logistico

B Infrastruttura viaria di collegamento con la SP 88

C Tracciato pista \ciclabile di collegamento Crespellano – Cassoletta

Perimetrazione vincolo preordinato all'esproprio (Relazione - Elenco ditte)

- viabilità collegamento SP88 – insediamento

- tratto pista ciclabile di collegamento Crespellano – via Cassoletta

Visti inoltre gli altri elaborati relativi al progetto definitivo delle opere infrastrutturali previste dall'Accordo di Programma:

Progetto definitivo delle opere infrastrutturali: Viabilità di collegamento del Parco logistico alla SP 88

B-REL Relazione illustrativa
B-CME Computo metrico estimativo – Quadro economico
B-PPE-Rel Piano particellare di esproprio: Relazione
B-PPE-ED Piano particellare di esproprio: Elenco Ditte

Elaborati cartografici

Tav. B.1 Inquadramento territoriale – scala 1:4.000
Tav. B.2a Planimetria di progetto – 1:500
Tav. B.2b Planimetria di progetto su base catastale con individuazione vincoli e rispetti scala 1:1000
Tav. B.3° Sezione tipo A-A – scala 1:25
Tav. B.3b Sezione tipo B-B – scala 1.25
Tav. B.3c Rotatoria sulla SP 88 - Sezione tipo C-C – scala 1:25
Tav. B.3d Rotatoria sulla via Cassoletta - Sezione tipo D-D – scala 1.25
Tav. B.4a Opere di tombinamento: Rio Re delle Meraviglie scala 1:500 – 50
Tav. B.4b Opere di tombinamento: Rio Cassoletta

Progetto definitivo delle opere infrastrutturali: percorso ciclabile di collegamento dell'abitato di Crespellano con via Cassoletta

C-REL Relazione illustrativa
C-CME Computo metrico estimativo
C-PPE Piano particellare di esproprio – Elenco Ditte

Elaborati cartografici

Tav. C.1 Inquadramento territoriale e planimetria di progetto scala 1:2000 – 1:500
TAV. C.2 Sezioni tipo – scala 1:25

CIO' PREMESSO

Il Soggetto L'attuatore degli interventi sopra descritti le aree interessate dichiara e riconosce di assumere i seguenti impegni in ordine all'attuazione del PUA, per sé ed i propri successori ed aventi causa, cui gli stessi si intendono obbligatoriamente trasferiti.

Art. 1

DISPOSIZIONE PRELIMINARE E OBBLIGO GENERALE

1. La premessa e gli atti in essa richiamati costituiscono parte integrante ed essenziale della presente convenzione e si devono intendere qui integralmente riportati.
2. Il sSoggetto attuatore assume gli oneri ed obblighi che seguono fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, che saranno attestati con appositi atti certificativi e/o deliberativi.
3. Il sSoggetto attuatore rimane altresì obbligato per sé, successori ed aventi causa per tutto quanto specificato nei sotto estesi patti della presente convenzione.
4. In caso di alienazione, parziale o totale, delle aree ed immobili oggetto della convenzione, o di loro stralci funzionali autorizzati, gli obblighi assunti dal soggetto attuatore si trasferiscono agli aventi

causa, salvo diverse ed espresse clausole contenute nella presente convenzione; il soggetto attuatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni variazione del titolo di proprietà al fine dell'applicabilità delle obbligazioni contenute nella presente convenzione.

5. In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dal **s**Soggetto attuatore non possono essere ridotte o estinte, se non dopo che l'avente causa abbia eventualmente prestato, a sua volta, idonee garanzie in sostituzione.
6. Per eventuali inadempimenti ai patti, l'alienante e l'acquirente verranno comunque ritenuti responsabili in solido nei confronti del Comune a tutti gli effetti per ogni e qualsiasi danno dovesse verificarsi fin tanto che quest'ultimo non fornisca le medesime garanzie fidejussorie.

Art. 2

OGGETTO E SCOPO

1. La presente convenzione regola contenuti, modalità attuative e programma di realizzazione degli interventi previsti dal PUA relativo all'ambito APC.C per l'attuazione del progetto di "Parco Logistico Valsamoggia", d'ora in poi per brevità denominato "Piano".

Art. 3

VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha una validità di **anni dieci** a decorrere dalla data di entrata in vigore del PUA.

Art. 4

BENI OGGETTO DI PUA

1. Le parti danno atto che i beni oggetto degli interventi compresi nel piano ed oggetto della presente convenzione, sono i seguenti:

Proprietà **Beghelli Spa**:

Foglio	Mappale	Superficie catastale (mq)	Intestazione
32	49	81.323	Beghelli Spa
32	53	930	Id.
32	334	1.300	Id.
32	335	340	Id.
32	336	130	Id.
31	15	12.59	Id.
31	220	83.688	Id.
31	221	180	Id.
31	222	230	Id.
31	223	110	Id.

Proprietà **Sifim Srl**:

Foglio	Mappale	Superficie catastale (mq)	Intestazione
32	325	13.632	Sifim Srl
32	323	1.083	Id.
32	366	5.553	Id.

Altre Proprietà (aree interessate dalle opere infrastrutturali esterne al comparto):

Foglio	Mappale	Superficie catastale (mq)	Intestazione
26	499	662	COMELLINI Raffaele COMELLINI Raffaella
26	448	291	NERI Filippo NERI Maria Luisa
	453	1.928	
	69	2.285	
26	267	664	MALAGUTI Roberta
	273	81	
26	346	62	SRL ARREDART STUDIO
26	269	1.282	DOTTI Claudia
26	109	41	DOTTI Tiziana
26	349	116	BELLUZZI Bruna
			MALAGUTI Danila
			MALAGUTI Silvano

L'approvazione dell'Accordo di Programma comporta l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione delle opere infrastrutturali previste (strada di collegamento del comparto alla SP88 bretella di raccordo Nuova Bazzanese – casello di Valsamoggia, e relativa intersezione a rotatoria; intersezione a rotatoria della nuova strada con la via Cassoletta); a seguito dell'avvio del procedimento di esproprio, il Comune provvederà a consegnare le aree di proprietà sopra indicate al ~~S~~oggetto attuatore ai fini della realizzazione delle opere, garantendo al ~~Soggetto attuatore~~ il titolo ad intervenire su tali aree; tale atto sancirà contestualmente che nell'ambito del periodo della realizzazione dei lavori le responsabilità giuridiche su tali aree saranno da considerarsi in capo al s.a. stesso nell'ambito dei confini di cantiere.

Sintesi dei dati di Superficie territoriale ST (mq.)

Ambito APC	191.018 mq
Aree per realizzazione infrastruttura viaria di collegamento	13.817mq
Aree per realizzazione rotatoria intersezione con SP 88	1.722 mq
Aree per realizzazione rotatoria intersezione con via Cassoletta	910 mq.
Nuove aree per realizzazione pista ciclabile Crespellano – Parco logistico	9.093 mq.
TOTALE AREE INTERESSATE DALL'INTERVENTO Di cui: Infrastrutture viarie 16.449 mq., di cui 8.857 impermeabilizzate e 7.592 aree verdi Piste ciclabili 9.093 mq. , di cui 2.250 mq. in cls drenante e 6.843 mq. aree verdi	29.542 mq

**QUANTIFICAZIONI E SPECIFICAZIONI DEGLI USI DELLE POTENZIALITA' EDILIZIE DEL PUA.
DOTAZIONI TERRITORIALI**

1. La potenzialità edificatoria complessiva prevista dal PUA è definita dalle seguenti quantità: SU totale 91.500 mq.
Così articolata nei sub-comparti attuativi:
 - Sub-comparto A (ovest) 53.000 mq.
 - Sub-comparto B (est) 38.500 mq.Gli usi ammessi sono: Uso c1 – attività manifatturiere industriali o artigianali, limitatamente agli usi dell'ala Logistica (mq. 89.300 di SU), e agli usi direzionali e di servizio connessi (2.200 mq. di SU)
2. L'individuazione dei sub-comparti attuativi è definita nell'elaborato "Tav.5a -Planimetria di progetto con individuazione dei sub-comparti", che si allega al presente atto, debitamente firmata dalle Parti, sotto la lettera "A".
3. Alla perimetrazione dei sub-comparti del Piano potranno essere apportate lievi modifiche in sede attuativa, senza che ciò costituisca variante del PUA, secondo le Norme di Attuazione del Piano.
4. Le aree individuate dal Piano per il soddisfacimento delle dotazioni territoriali (Tav. 6 del PUA) risultano così definite:
Dotazioni territoriali pubbliche:
Parcheggi pubblici P1 + P2 : Richiesti: 9551 mq. (5% della ST) ; reperiti: 9.574 mq. (80 stalli per auto + 39 stalli per camion)
Verde pubblico V: Richiesti: 10% della ST, pari a 19.102 mq.; reperiti: 19.231 mq.
Totale dotazioni territoriali pubbliche: richieste 28.653 mq. – Reperate: 28.805 mq.
Dotazioni territoriali private:
Parcheggi privati pertinenziali: richiesti e reperiti: 174 parcheggi auto + 96 baie di carico camion (complessivamente 25.176 mq., comprese corsie).
Si dà atto che la verifica della realizzazione delle dotazioni territoriali viene effettuata con un bilancio esteso all'intero ambito del PUA, senza tener conto della suddivisione in sub-comparti.

Art. 6

TITOLI ABILITATIVI OPERE PRIVATE

1. Gli interventi sono soggetti a Permesso di costruire o Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n.15/2013 e ss. mm. e ii.
 2. L'ammontare del contributo di costruzione relativo alla realizzazione degli interventi è determinato in base alle disposizioni normative vigenti al momento del rilascio.
 5. Il rilascio del permesso di costruire relativamente alla parte dell'intervento costituita dagli edifici logistici include la parte dell'intervento costituita dalla realizzazione delle opere di infrastrutturazione e di urbanizzazione, quali parti delle dotazioni territoriali globali richieste dall'intervento complessivo disciplinato dalla presente convenzione.
 6. Il Soggetto attuatore nomina fin da ora quale suo Referente Unico, titolato ad interloquire impegnativamente con i tecnici comunali per l'ottenimento del necessario titolo abilitativo,, domiciliato per l'incarico in
- L'eventuale sostituzione del Referente Unico dovrà essere comunicata formalmente all'Amministrazione.

Art. 7

CERTIFICATO DI CONFORMITA' EDILIZIA E AGIBILITA'

1. Ad edifici ultimati dovrà essere acquisito dal soggetto attuatore certificato di conformità edilizia e agibilità ai sensi della L.R. n.15/2013 e ss.mm. e ii.
2. La procedura di acquisizione della certificazione dell'agibilità è disciplinata dalla L.R. n.15/2013 e ss.mm. e ii. e dal DPR 380/01 e ss.mm. e ii.

Art. 8

OBBLIGAZIONI IN ORDINE ALLE INFRASTRUTTURE NECESSARIE PER IL NUOVO ASSETTO DELLA RETE VIARIA E DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI CONNESSE

1. Il soggetto attuatore si obbliga ad eseguire, a scempra della corresponsione degli oneri, a propria cura e spese, tutte le infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento necessarie per il nuovo assetto della rete viaria, interne ed esterne al comparto (di cui ai commi 2 e 3 seguenti), così come evidenziate dagli elaborati del PUA, sulle aree e gli immobili di cui ha la disponibilità e sulle aree pubbliche e/o di uso pubblico messe a disposizione dal Comune.
2. Sono da considerare infrastrutture per l'insediamento la realizzazione delle dotazioni di parcheggi pubblici e di verde pubblico e il bacino di laminazione, nonché le aree destinate all'accessibilità interna al Parco, i parcheggi privati pertinenziali, e le altre infrastrutture, così come individuate negli specifici elaborati del PUA.

Opere di urbanizzazione primaria a servizio del nuovo insediamento:

- realizzazione del sistema delle dotazioni pubbliche e private interne al comparto del Parco Logistico, dei parcheggi pubblici e del verde pubblico
- separazione, prima della consegna al Comune di Valsamoggia delle aree in cui sono localizzate le dotazioni territoriali, delle reti di raccolta delle acque stradali rendendo indipendente quella a servizio delle aree a parcheggio pubblico da quelle a servizio dei parcheggi privati o comunque pertinenziali agli edifici

Altre opere di urbanizzazione, non oggetto di cessione in quanto di gestione diretta da parte del soggetto gestore del Parco logistico:

- viabilità interna al Parco logistico
- baie di carico
- parcheggi privati pertinenziali
- reti tecnologiche interne al comparto.

3. Sono da considerare infrastrutture per l'urbanizzazione extra comparto, necessarie per i collegamenti del nuovo comparto alla viabilità esistente, le seguenti opere, così come individuate negli specifici elaborati del PUA:

- realizzazione della nuova viabilità di accesso al Parco logistico, costituita da un tratto stradale di circa 600 m. di sviluppo, che collegherà la SP 88 (bretella Nuova Bazzanese – casello Valsamoggia) alla via Cassoletta e al Parco logistico; tale tratto stradale si innesta con un'intersezione a rotatoria sulla SP 88; la sezione della piattaforma stradale è pari a 9,00 m (11,00 m. in prossimità della fermata autobus), con una corsia per senso di marcia ciascuna di larghezza 3,50 m.

Lungo il tracciato sul fronte sud è prevista una fascia alberata; in corrispondenza della fermata dell'autobus ha inizio, sul lato sud, un percorso ciclo-pedonale di larghezza pari a 2,50 m. che collega la fermata dell'autobus al comparto logistico

- realizzazione della rotonda all'intersezione della nuova viabilità con la SP 88 (bretella di collegamento tra Nuova Bazzanese e casello di Valsamoggia); la rotonda rientra nella tipologia di rotonde convenzionali (De 40-50 m), a 3 bracci con direzioni principali:

- SP 569 "Nuova Bazzanese";

- Casello Autostradale "Valsamoggia", via Emilia (SS n. 9);

- Nuovo "Parco logistico Valsamoggia", via Cassoletta direzione nord e sud;

Il diametro esterno della rotonda è pari a 50,00 m con una corona rotonda di 8,00 m

organizzata su una sola corsia di 6,00 m con banchine di 1,50 m in dx e 0,50 m in sx., e isola centrale di raggio pari a 17,00 m.

- realizzazione della rotonda all'intersezione della nuova viabilità con la via Cassoletta; la rotonda rientra nella tipologia di rotonde convenzionali (De 30-35 m), a 4 bracci con direzioni principali:

- nuova viabilità di collegamento con la SP 88;

- via Cassoletta nord (in direzione del Casello Autostradale "Valsamoggia");

- Nuovo "Parco logistico Valsamoggia";

- via Cassoletta, direzione sud.

Il diametro esterno della rotonda è pari a 35,00 m con una corona rotonda di 8,50 m., organizzata su una sola corsia di 6,00 m con banchine di 1,50 m in dx e 0,50 m in sx., e isola centrale di raggio pari a 9,00 m.

- ~~realizzazione della pista ciclabile extra ambito (tratto via Rio e Bargellina fino alla via Cassoletta, tratto di via Bargellina all'altezza del cimitero di Pragatto, via Don Minzoni, nuovo tratto lungo il lato nord della linea ferroviaria, fino all'innesto all'intersezione con via Calamandrei con la pista ciclabile lungo via della Stazione, fino alla stazione di Crespellano e da questa, lungo la nuova viabilità, fino al Parco Logistico).~~

- ~~realizzazione, tramite scomputo dagli oneri U1 se capienti, di opere relative alla segnaletica e alla cartellonistica: segnaletica fissa all'uscita dell'autostrada A1 e allo svincolo sulla Nuova Bazzanese; segnaletica verticale fissa di indirizzo lungo la viabilità provinciale e strada comunale.~~

4. Sono opere necessarie a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale dell'insediamento previsto (interventi di mitigazione e compensazione ambientale) le seguenti opere, così come individuate negli specifici elaborati del PUA (allegati sub 1. 4, 5, 6):

- ~~realizzazione di un percorso ciclo-pedonale protetto autonomo, e parcheggi protetti per bici, interni al comparto, come descritto negli elaborati di progetto e in particolare nell'elaborato 6; la percorrenza ciclabile interna al comparto è limitata al percorso dall'ingresso agli accessi in prossimità dei magazzini, evitando per ragioni di sicurezza le interferenze con i percorsi dei mezzi pesanti e delle attività di carico/scarico (baie)~~

- ~~Realizzazione degli interventi di mitigazione e compensazione ambientale di seguito elencati (e come meglio specificato dalle al-punto-prescrizioni della ValSAT e dettagliato negli elaborati del PUA successivo), e attuazione, anche attraverso intese con i soggetti gestori dei servizi di trasporto, realizzazione di azioni di mobility management aziendale a favore degli addetti (tariffe agevolate per i mezzi pubblici, per car sharing, ecc.);~~

- ~~In sede di permesso di costruire delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere dettagliatamente indicate le specie arboree ed arbustive per ogni ambito (privato o pubblico) con i rispettivi quantitativi, oltre che previsto un verde attrezzato secondo quanto indicato nel vigente~~

ha formattato: Non Evidenziato

ha formattato: Non Evidenziato

ha formattato: Tipo di carattere: (Predefinito) Calibri

ha formattato: Non Evidenziato

ha formattato: Non Evidenziato

ha formattato: Non Evidenziato

Formattato: Rientro: Sinistro: 1,5 cm, Prima riga: 0 cm, Struttura + Livello:1 + Stile numerazione: Punto elenco + Allinea a: 3,63 cm + Tabulazione dopo: 4,27 cm + Imposta un rientro di: 4,27 cm, Tabulazioni: 2,25 cm, Allineato a sinistra + Non a 4,27 cm

regolamento del verde pubblico e privato. Gli alberi da mettere a dimora sono quelli previsti dall'art. 16 comma 4 del Regolamento del Verde pubblico vigente e art. 3.4.1. comma 1 RUE è più precisamente 1 albero ogni 200mq. di superficie permeabile di almeno altezza metri 2.00 e diametro del tronco di cm. 6 misurato a un metro da terra. I conteggi delle specie arboree ed arbustive dovranno essere dettagliatamente indicati e divisi per pubblico e privato. Gli arbusti devono essere il 20% della SP

- realizzazione di interventi di mitigazione dell'impatto acustico, consistenti in:
 - tratto di asfalto basso-emissivo nel tratto terminale della nuova strada di accesso al Parco logistico
 - barriere acustiche o dune in terra a protezione dei ricettori ai confini nord-ovest, sud e sud-ovest del comparto, come illustrato negli elaborati di progetto-
- ~~R~~realizzazione della vasca di laminazione atta a garantire l'invarianza idraulica dell'intervento, oltre alla soluzione di specifiche problematiche di assetto idraulico nei termini concordati con il Consorzio della ~~B~~bonifica Renana e illustrati negli elaborati di progetto
- intervento di compensazione ambientale per l'assorbimento della CO2, costituito dalla forestazione di aree verdi interne all'area del comparto del Parco Logistico, con una dimensione minima di 40.000 mq. (corrispondente alla piantumazione di circa 800 alberi, oltre a cespugli nelle parti delle aree verdi nella fascia di rispetto autostradale, dove non è consentita la piantumazione di alberature)
- concorso all'attivazione del servizio di trasporto pubblico nei primi tre anni definizione, in forma coordinata con il Comune di Valsamoggia, di un'intesa con T per finalizzata a garantire la connessione con il sistema del trasporto pubblico per i lavoratori; attuazione, attraverso intese con il Comune di Valsamoggia e con i soggetti gestori dei servizi di trasporto, ~~d~~iche prevedano azioni di mobility management aziendale a favore degli addetti (abbonamenti annuali, tariffe agevolate per i mezzi pubblici, per car sharing, ecc.); le modalità di tale attivazione del servizio saranno definite in base a quanto definito all'art.8 dell'Accordo di Programma, e potranno comportare un contributo al costo del servizio per un importo massimo complessivo di 300.000 €
- rispetto delle disposizioni di cui all'art.39 del PTM con riferimento ai servizi ecosistemici di regolazione, come dettagliato alla lett. E del comma 2 dell'art. 5 dell'Accordo di Programma. In particolare è prevista l'elevata efficienza energetica dei volumi edilizi e al produzione di energia pulita sui coperti nella misura del 70% della superficie coperta, nel rispetto dei requisiti di Green Logistic di cui al Glossario 2 del PTM. Il rilascio dei titoli edilizi o l'efficacia delle SCEA da presentarsi ai sensi delle norme in materia edilizia sono subordinati all'avvenuto adempimento dei suddetti obblighi
- rispetto dei requisiti APEA e acquisizione della certificazione "green logistics" nei termini definiti dal PUMS

5. Il soggetto attuatore si impegna ad eseguire e collaudare le opere di urbanizzazione generale di cui alla presente convenzione- necessarie per la riqualificazione della rete viaria appena descritte entro 36 mesi dal rilascio del Permesso di costruire, e comunque prima del completamento degli edifici serviti dalle opere di cui alla presente convenzione-
6. Il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo senza apprezzabili differenze tecniche o di costo se non quelle minime determinate dal dettaglio della progettazione. E' consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva modifica al PUA e alla presente convenzione, varianti in corso d'opera ai permessi di costruire o ad

altri titoli edilizi, che prevedano modificazioni planivolumetriche che non alterino le impostazioni progettuali di impianto del progetto e le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici del PUA, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico e a vincolo di destinazione pubblica.

Non sono considerate varianti sostanziali e pertanto sono ammissibili, purché conformi alla convenzione e approvate dall'Amministrazione le modifiche valutate non sostanziali al progetto approvato.

7. Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione deve essere corredato da un quadro economico, redatto in conformità all'art. 16 del D.P.R. n° 207/2010, dal quale sia desumibile il costo complessivo delle opere di urbanizzazione- in oggetto e l'importo per la loro realizzazione.
8. Il soggetto attuatore si obbliga, inoltre, a cedere gratuitamente al Comune tutte le aree necessarie per la realizzazione delle dotazioni pubbliche. Tali aree sono individuate nell'elaborato grafico allegato alla presente convenzione e saranno meglio definite nel progetto esecutivo delle dette opere, per il quale dovrà essere rilasciato il relativo permesso di costruire.
9. Le spese tecniche, comprese negli importi a scomputo, relative alla progettazione esecutiva, al coordinamento sicurezza, alla direzione lavori, nonché le spese per gli imprevisti, le spese di collaudo, l'IVA sulle singole voci e comunque ogni costo di cui alla lett. B) dell'art. 16 "Quadri economici" del D.P.R. 207/2010 sono a carico totale del soggetto attuatore.
10. Al progetto definitivo per le opere di urbanizzazione generale, potranno essere apportate modifiche, in sede di progettazione esecutiva, per adeguarlo alle prescrizioni del Servizio Tecnico comunale che raccoglierà e metterà a sistema tutti i pareri, ai fini della approvazione del progetto esecutivo e rilascio del permesso di costruire.

Art. 9

CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

1. Ai sensi degli articoli 29 e seguenti della LR n. 15/2013 e della DAL Emilia-Romagna n.186/2018, il contributo di costruzione va corrisposto secondo quanto appreso indicato.
Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e gli oneri D ed S saranno scomputati tutti a fronte della realizzazione delle opere; laddove la realizzazione delle opere risultasse di importo maggiore rispetto alla quantificazione di tali oneri, nulla sarà dovuto dal Comune al S.A.
Gli oneri del contributo di costruzione relativi alla quota del costo di costruzione sono integralmente corrisposti sulla base delle tabelle parametriche in vigore al momento della presentazione della domanda dei titoli abilitativi.
Il contributo straordinario è calcolato dal Comune in base ai criteri della DAL Emilia-Romagna n.186 del 20.12.2018, e corrisposto al Comune dal soggetto attuatore.

Art. 10

MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE OPERE

1. Il soggetto attuatore si obbliga per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, esonerando espressamente il Comune da qualsivoglia responsabilità, ad uniformarsi nell'esecuzione delle opere previste alle seguenti norme generali:
 - rispetto delle Leggi vigenti e di Regolamenti locali. Si rammentano, fra le Leggi, quelle disciplinanti l'impiego di strutture in conglomerato, il Codice della strada, le Leggi generali e i vincoli di zona sulla tutela del paesaggio e dei monumenti e fra i Regolamenti, quello Edilizio e del Verde;

- rispetto della procedura di esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione generale e primaria concessori come prevista e disciplinata dal Codice degli Appalti vigente (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

“Il DLGS 18.4.2016 n° 50/2016 (Codice dei contratti) non si applica:

- alle opere di urbanizzazione primaria sotto soglia funzionali agli interventi di trasformazione, ai sensi del comma 2bis, articolo 16 del Dpr 380/2001 e del comma 4 dell’art. 36 del citato DLGS 50/2016 funzionali all’intervento;

- nell’ipotesi di un’opera pubblica prevista da una convenzione nell’ambito di strumenti o programmi urbanistici, quando il Soggetto attuatore si impegna a realizzarla a sua cura e spese, cioè senza scomputarne il valore dai contributi dovuti al Comune.

Il DLGS 18.4.2016 n° 50/2016 (Codice dei contratti) si applica:

- alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sopra soglia;

- alle opere di urbanizzazione secondaria sotto soglia e per quelle di urbanizzazione primaria sotto soglia e non funzionali all’intervento occorre ora far ricorso alla procedura ordinaria, con avviso o bando di gara (cui all’articolo 36, comma 3, Dlgs 50/2016).”

- rispetto dei diritti dei terzi a salvaguardia della pubblica incolumità affidata alla totale responsabilità civile e penale del soggetto attuatore fino a che le opere non siano cedute al Comune. In particolare, la Direzione Lavori dovrà essere affidata a tecnici idonei per competenza professionale;

- avviso obbligatorio nei confronti del Settore Gestione del Territorio e degli Enti gestori competenti per ogni intervento di controllo ed operativo richiesto dal soggetto attuatore con almeno 7 (sette) giorni di preavviso;

- facoltà di qualsiasi controllo sul lavoro e sulle opere da parte del Comune e degli Enti gestori competenti, con diritto di imporre la sospensione immediata e la demolizione di quanto non risultasse corrispondente alla presente convenzione ed ai progetti esecutivi approvati;

- manutenzione, gestione e pagamento dei corrispettivi di fatturazione emessi dagli Enti titolari fino all’atto di cessione all’Amministrazione Comunale di tutti i servizi (aree ed opere) elencati all’art. 3 ed all’art. 4;

- divieto di modificare e sostituire qualsiasi parte delle opere ed impianti installati, i quali non dovranno essere adibiti ad usi estranei al servizio a cui sono destinati;

- ove l’impianto di cavi, tubazioni ed altre opere comprese negli obblighi del soggetto attuatore, provocassero la rottura di massicciate stradali già realizzate, questo sarà tenuto al ripristino, ai fini della collaudabilità dell’insieme, di ciascuna opera e della relativa cessione al Comune.

Art.11

MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Tutte le opere dovranno essere realizzate a seguito del rilascio dei titoli abilitativi relativi agli elaborati, alle descrizioni e ai progetti infrastrutturali ed edilizi presentati sulla base del PUA approvato.
2. Ad edifici ultimati dovranno essere acquisiti dal Soggetto attuatore i certificati di conformità edilizia e agibilità, ai sensi dell’art. 23 della L.R. n.15/2013 e ss. Mm. e ii.
3. Le caratteristiche tecniche e progettuali delle infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento sono definite nel progetto approvato agli effetti del rilascio di permesso di costruire.
4. La direzione dei lavori sarà affidata a tecnici prescelti dal soggetto attuatore, anche per le infrastrutture per l’urbanizzazione dell’insediamento.

5. Il controllo in corso d'opera sull'attuazione delle opere di urbanizzazione sarà invece coordinato da un Referente per le Opere di Urbanizzazione (ROU) individuato dal Comune, con l'ausilio dei dipendenti dei Settori comunali interessati.
6. Eventuali modificazioni ai percorsi o alle caratteristiche delle infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento richieste in corso d'opera dal Comune attraverso il Settore comunale interessato per motivi di ordine generale, per sopraggiunte nuove situazioni degli strumenti urbanistici comunali, o per esigenze tecnologiche nel frattempo palesatesi, non si riterranno tali da costituire modifica alla presente convenzione. Nel caso in cui le modificazioni comportino un onere superiore a quello precedentemente approvato il soggetto attuatore si impegna a soddisfare le richieste del Comune previo formale accordo e previo versamento di adeguato contributo da parte di quest'ultimo.
7. Tutte le infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento devono essere iniziate ed ultimate entro i termini stabiliti nel relativo permesso di costruire; le infrastrutture per l'urbanizzazione generale devono essere completate entro 36 mesi dal rilascio del Permesso di costruire.
8. La realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione dell'insediamento deve avvenire con regolarità e continuità contestualmente agli interventi sugli edifici serviti dalle opere stesse.
9. **Fermi restando i termini di cui al comma 5, tutti gli adempimenti prescritti nella convenzione devono essere eseguiti e ultimati entro i termini definiti nel Cronoprogramma allegato all'Accordo di Programma, vale a dire:**
 - **entro 31 marzo 2023**
Decreto di approvazione dell'Accordo di programma
 - **15 aprile 2023**
Convenzionamento del PUA - Avvio dell'attuazione degli interventi: acquisizione delle aree per la realizzazione della nuova infrastruttura; presentazione delle richieste dei Permessi di costruire relativi alle opere di urbanizzazione e degli interventi edilizi.
 - **31 maggio 2023**
Rilascio dei permessi di costruire
 - **15 giugno 2023**
acquisizione delle aree per realizzazione nuova viabilità
 - **30 giugno 2023**
Data prima cantierizzazione area parco logistico
Tempi di esecuzione dei fabbricati 12/14 mesi
(completamento previsto entro giugno / agosto 2024)
 - **Luglio / settembre 2024**
Avvio attività logistica.
10. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di valutare l'opportunità di autorizzare, su istanza del soggetto attuatore, la proroga dei termini di attuazione fissati dalla convenzione.
11. La realizzazione delle opere di urbanizzazione e/o altre opere pubbliche da parte dell'attuatore prevista dalla presente convenzione è soggetta alla preventiva acquisizione di permesso di costruire.
12. Il rilascio del permesso di costruire costituisce approvazione in linea tecnica ed economica del progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Il Soggetto attuatore è obbligato alla realizzazione dell'opera oggetto del permesso, e maggiori costi per la realizzazione dell'opera medesima rispetto al computo metrico presentato, dovuti a imprevisti di importo superiore a quello previsto nel piano economico, dovranno essere assorbiti direttamente dal Soggetto attuatore. Il progetto esecutivo deve essere redatto in conformità:

- a) alle normative tecniche, di legge e regolamentari, relative ad ogni tipologia di opera od impianto;
- b) ai capitolati speciali d'appalto, alle prescrizioni tecniche generali e ai criteri generali di progettazione, intesi come Linee Guida, "abachi" e documenti analoghi comunque denominati del Comune e degli enti e soggetti gestori dei pubblici servizi;
- c) agli Elenchi prezzi unitari, aggiornati, in uso al Comune;
- d) al progetto definitivo approvato;
- e) alle prescrizioni di dettaglio che saranno indicate dal ROU in sede di approvazione del progetto.

Art. 12

CERTIFICATI DI CONFORMITA' EDILIZIA E AGIBILITA' DELLE OPERE EDILIZIE

IN ATTUAZIONE DEL POC CON VALORE ED EFFETTI DI PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

1. Il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità degli edifici oggetto di richieste di permessi di costruire rilasciati in conformità al PUA è condizionata alla avvenuta ultimazione delle opere di infrastrutturazione generale e delle opere di urbanizzazione primaria previste nei singoli stralci funzionali (sub-comparti A, B). Si potrà inoltre procedere a collaudi parziali per stralci funzionali delle opere di infrastrutturazione generale e di urbanizzazione primaria, tali da consentire il rilascio dell'agibilità degli edifici serviti.

Art. 13

MANUTENZIONE, COLLAUDO E CESSIONE

1. Tutte le opere di urbanizzazione sono soggette a collaudo secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti all'art. 102 commi 2 e 3, dal relativo Regolamento di esecuzione e secondo quanto indicato al comma successivo.
2. La Direzione dei lavori per la realizzazione delle opere sarà affidata a tecnici abilitati individuati dall'Attuatore, mentre spetterà al settore comunale competente in materia di opere pubbliche la sorveglianza sull'esecuzione dei lavori stessi.
3. Il soggetto attuatore è tenuto a comunicare al Responsabile del Procedimento Urbanistico – RPU ed al ROU, la data di inizio nonché di eventuale sospensione e ripresa dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione nonché la data di fine lavori, con obbligo, da parte del Direttore Lavori, di fornire al Comune ogni altro dato ed informazione utili o rilevanti al fine di consentire il controllo in corso d'opera dei lavori e il corretto sviluppo del procedimento.
4. Il controllo in corso d'opera, per quanto di competenza comunale, è coordinato dal ROU, che può proporre al Direttore del Settore preposto l'eventuale ordinanza di sospensione dei lavori in caso di difformità o varianti rispetto al progetto esecutivo.
Contestualmente alla prima comunicazione di inizio lavori delle opere di urbanizzazione il Soggetto Attuatore dovrà comunicare il nominativo del Collaudatore incaricato per il collaudo tecnico delle stesse, diversamente non si potrà procedere alla realizzazione delle opere. Il collaudatore viene scelto in base alla terna indicata dall'Amministrazione comunale, i costi della prestazione sono a totale carico dell'Attuatore. Di ogni visita di collaudo dovrà redigersi processo verbale a norma dell'art. 194 del DPR. N° 554 / 1999.
5. Il collaudo dovrà sancire, prima della messa in esercizio anche di singoli tratti delle infrastrutture in progetto (raccordo stradale, parcheggi, marciapiede, tratto di fognatura e di impianto di illuminazione pubblica), la rispettiva conformità.
6. La conclusione effettiva dei lavori è attestata con verbale sottoscritto in contraddittorio fra soggetto attuatore, ROU, RPU, Direttore dei Lavori, Impresa esecutrice.

7. Entro 5 giorni dopo la sottoscrizione del verbale di cui al punto che precede, il soggetto attuatore e il Direttore dei Lavori dichiarano la fine lavori in relazione al permesso di costruire.
8. L'Attuatore si impegna alla massima collaborazione e assistenza al ROU, RPU e allo stesso Direttore dei Lavori in termini di consegna e/o produzione della documentazione richiesta dallo stesso nonché al tempestivo ripristino dei difetti costruttivi riscontrati.
9. Il collaudo attiene a tutte le opere di urbanizzazione previste e deve attestare la regolare esecuzione delle opere stesse rispetto a tutti gli elaborati del progetto approvato dall'Amministrazione Comunale.
10. Ai soli fini del rilascio del certificato di agibilità delle unità immobiliari dello stralcio servito dalle opere di cui alla presente, ove non sia ancora stato rilasciato il certificato di collaudo definitivo delle opere di urbanizzazione, l'Ufficio Tecnico del Comune potrà assumere in consegna provvisoria, anche per stralci funzionali, le opere di urbanizzazione, previa verifica del loro regolare funzionamento, ed acconsentire l'uso, fermo restando l'obbligo della manutenzione in carico al soggetto attuatore sino al collaudo definitivo.
12. Sino alla presa in carico delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese del soggetto attuatore. Per tutto il tempo intercorrente fra l'esecuzione e detta presa in carico, il soggetto attuatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero necessari.
13. Il collaudo costituisce condizione indispensabile alla presa in carico manutentiva da parte del Comune e apertura all'uso pubblico di tutte le opere realizzate, che dovrà avvenire entro 90 gg. da tale approvazione, salvo i casi di presa in carico anticipata, o per garantire la funzionalità e la continuità della circolazione preesistente.
14. La presa in carico da parte del Comune delle opere e la loro apertura all'uso pubblico/messa in esercizio comporteranno la contestuale attribuzione allo stesso e ai soggetti gestori titolari dell'erogazione degli specifici servizi ai termini di legge, regolamentari e contrattuali delle responsabilità civili e penali conseguenti all'uso medesimo, nonché della manutenzione delle opere. Le spese relative ai rilievi ed ai frazionamenti saranno a carico del Soggetto attuatore
16. La presa in carico del Comune assume efficacia dal momento della sottoscrizione di apposito, specifico certificato di collaudo, ivi compresi i soggetti gestori di cui al comma precedente. Le spese relative alle cessioni delle aree saranno a carico del soggetto attuatore.
17. Il soggetto attuatore è tenuto a prestare, a favore del Comune, per le opere e manufatti di cui sopra, alla garanzia degli obblighi disciplinati dagli artt. 1667,1668 e 1669 del Codice Civile, entro i limiti ivi contenuti.
18. Le aree oggetto di cessione saranno catastalmente definite con appositi frazionamenti concordati con il Comune. In relazione a ciò gli Attuatori consegnano tempestivamente al Comune tutta la documentazione e le certificazioni necessarie, ivi compresi eventuali elaborati grafici e catastali atti a individuare precisamente la localizzazione e qualità delle opere in funzione della diversa destinazione d'uso (strade, parcheggi, verde, cabine elettriche, ecc). I frazionamenti devono risultare già approvati dal catasto al momento dell'approvazione del collaudo delle opere.
19. Tutte le opere di urbanizzazione (e le aree sulle quali sono state realizzate, qualora le stesse non siano state oggetto di cessione anticipata o non risultino comunque già di proprietà comunale) saranno trasferite a titolo gratuito al Comune con rogito notarile, previa approvazione del certificato di regolare esecuzione e comunque entro 90 giorni dall'approvazione del collaudo. Le spese dei frazionamenti e degli atti notarili necessari per la cessione sono a carico degli Attuatori.

Art. 14
GARANZIE

1. L'importo preventivato delle opere da eseguirsi a cura e spese del Soggetto Attuatore e dei relativi oneri accessori è desumibile dal Computo Metrico Estimativo facente parte degli elaborati del Progetto, e ammonta a Euro 2.688.975,43 (IVA compresa). Detto importo è corrispondente all'onere complessivo a carico del Comune nell'ipotesi in cui sia quest'ultimo a doversi far carico della realizzazione delle opere in sostituzione del proponente: è pertanto costituito dall'importo del quadro economico dell'intervento, così come definito dall'art. 16 "Quadri economici" del D.P.R. 207/2010

Detti importi saranno soggetti ad aggiornamenti, se necessario, a seguito di eventuali varianti.

La garanzia per le opere di infrastrutturazione generale e per le opere di urbanizzazione primaria, quale condizione per il ritiro del Permesso di costruire, dall'avvenuta costituzione, a favore del Comune di Valsamoggia, è costituita da una fideiussione bancaria (o polizza assicurativa contratta con compagnie in possesso dei requisiti previsti per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici) - a "prima richiesta" pari a Euro, così come indicato nel computo metrico.

Tale fideiussione dovrà essere adeguata a cadenza biennale in relazione all'indice biennale ISTAT del costo di costruzione, e potrà essere proporzionalmente ridotta nei seguenti casi:

- su istanza dell'attuatore, in rapporto all'entità delle opere eseguite, sulla base di stati di avanzamento lavori documentati e/o previa presentazione di certificati di collaudo parziali in corso d'opera;
 - nel caso in cui il Comune richieda l'uso anticipato di stralci funzionali delle opere realizzate, previo positivo collaudo parziale dello stralcio realizzato.
2. Tale garanzia deve prevedere anche la possibilità di parziale escussione da parte del Comune, in proporzione alla entità delle inadempienze verificatesi.
 3. Detta garanzia dovrà soddisfare l'obbligazione assunta a semplice richiesta da parte del Comune con operatività della stessa entro 15 giorni, con rinuncia di ogni eventuale eccezione, con esclusione del beneficio di cui al secondo comma dell'articolo 1944 Codice Civile e con rinuncia espressa ad avvalersi del termine di cui al primo comma e della eccezione di cui al secondo comma dell'art. 1957 del Codice Civile. Nessuna eccezione potrà essere opposta al Comune anche nel caso in cui il soggetto attuatore sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.
 4. La garanzia è duratura e valida fino al momento della ricezione da parte del fideiussore di apposita comunicazione scritta del Comune di Valsamoggia dell'avvenuto adempimento degli obblighi assunti e non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere e di regolarità di ogni altro adempimento connesso, compresa la cessione gratuita delle aree al Comune di Valsamoggia; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d'opera, su richiesta del soggetto attuatore, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previo collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione. L'accertamento deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.

ART. 15 INADEMPIENZE

1. In caso di inadempienza agli obblighi assunti dai soggetti attuatori con la presente convenzione, il Comune può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto (art. 1453 c.c.).
2. E' prevista la risoluzione di diritto della presente convenzione (art. 1456 c.c.) per gravi violazioni alla disciplina di affidamento delle opere.
3. Il Comune può intimare per iscritto al soggetto attuatore di adempiere agli obblighi assunti entro un termine non inferiore a giorni 30.

4. Scaduto tale termine senza che l'attuatore abbia ottemperato all'ordine di cui al comma precedente, il Comune intima l'esecuzione entro un ulteriore termine di 30 giorni, in quanto non è più disposto a tollerare un ulteriore ritardo della prestazione dovuta.
5. Il Comune provvederà all'escussione della fideiussione nel caso di:
 - a) mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione entro i tempi stabiliti, previa comunicazione scritta di messa in mora; in tal caso la fideiussione verrà escussa per la quota parte corrispondente al costo delle opere non realizzate, quantificato applicando i prezzi unitari desunti dal progetto esecutivo;
 - b) non collaudabilità delle opere di urbanizzazione realizzate; in tal caso la fideiussione verrà escussa, a seguito di inottemperanza da parte del soggetto attuatore rispetto alle richieste e ai tempi stabiliti dai competenti uffici tecnici, per la quota parte corrispondente al costo delle opere non collaudate, quantificato secondo le modalità di cui al precedente punto a).
6. L'importo escusso potrà essere destinato ad opere ed interventi di completamento o sistemazione delle opere in oggetto, al fine della loro collaudabilità. Nelle ipotesi di cui ai punti a) e b) il Comune potrà realizzare le opere mancanti o non collaudabili anche su aree non cedute ricomprese nel perimetro dell'area oggetto d'intervento. La ditta richiedente, proprietaria delle aree, autorizza ora per allora, i lavori necessari sulle suddette aree.

ART. 16

RIDUZIONE E SVINCOLO DELLE FIDEIUSSIONI

1. La fideiussione potrà essere proporzionalmente ridotta in relazione allo stato di avanzamento dei lavori garantiti, su istanza del soggetto attuatore, previo nulla-osta del ROU, con lettera del Direttore del Settore Piani e Progetti Urbanistici.

ART. 17

SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

1. I soggetti attuatori dichiarano di essere pienamente a conoscenza delle sanzioni penali e amministrative contenute nel D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e successive modifiche e integrazioni e nella LR n. 23/04 e ss.mm. e ii.

ART. 18

DIRITTI DI SEGRETERIA

1. In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale Progr. n. del, la proprietà ha effettuato il versamento di Euro con bollettino postale sul conto corrente n. in data

ART. 19

SPESE A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE

1. Le spese degli atti di cessione delle opere di urbanizzazione e delle relative aree, delle volturazioni delle utenze, nonché le spese del presente atto, con ogni altra inerente e dipendente, comprese quelle di copia autentica dell'atto e del duplo della nota di trascrizione da consegnarsi al Comune di Valsamoggia, a cura del notaio rogante, entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'atto stesso da parte del rappresentante del Comune, sono a totale carico del soggetto attuatore.
2. Agli effetti della trascrizione, si dichiara che le aree da sottoporre a vincolo mediante trascrizione dei patti di cui alla presente convenzione sono intestate ai soggetti indicati all'art. 4.

ART. 20

RINVIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per quanto non contemplato nella presente convenzione, è fatto specifico riferimento alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti nonché agli strumenti urbanistici del Comune di Valsamoggia vigenti alla data di approvazione del presente Progetto.
2. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è competente esclusivo il Foro di Bologna.